

**DOTT. ANTONINO AMOROSI  
DOTTORE COMMERCIALISTA  
REVISORE DEI CONTI**

Via Nazionale Frentana, 8  
66010 Lama dei Peligni CH

P.IVA: 01860810694 – COD.FISC.: MRS NNN 65D28 E4350

Tel. 0872 / 91 61 15 - Fax 0872 / 91 19 65

e:mail: amorosiantonino@studioamorosi.com



CONSIGLIO NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI



<b>ARGOMENTO:</b>	<b>DETRAIBILE L'IVA PER LE PRESTAZIONI DI ALBERGHI E RISTORANTI</b>
<b>RIFERIMENTI LEGISLATIVI:</b>	<b>ARTICOLO 19-BIS1 DPR N. 663 – CIRCOLARE AGENZIA N. 53/2008</b>
<b>CIRCOLARE:</b>	<b>N. 9 DEL 11/09/2008</b>

Dal **2007** è stato possibile detrarre l'**IVA 10%** nel limite del **50%** su: **prestazioni alberghiere e somministrazioni** di alimenti e bevande in occasione della **partecipazione a convegni, congressi e simili**, erogate nei **giorni di svolgimento** della **manifestazione**.

COSTI SOSTENUTI RISTORANTE – ALBERGO	DETRAIBILITÀ IVA 10% AL 31 AGOSTO 2008
TRASFERTA DI LAVORO	ZERO
PRANZO DI RAPPRESENTANZA	ZERO
CONVEGNO NEI GIORNI PREVISTI	100%

La norma modifica l'art. 19-bis1 del DPR n. 633/72 prevedendo la detrazione IVA sulle spese di **somministrazione di alimenti e bevande e albergo** inerenti alla partecipazione a convegni, congressi e simili, **sostenute nei giorni di svolgimento degli stessi**.

Di conseguenza solo per i **giorni del convegno o corso**, si può richiedere la **fattura** attestante la **spesa sostenuta e l'IVA al 10%**. In caso contrario è sufficiente la **ricevuta fiscale** intestata.

Il Decreto Legge n. 112/2008 prevede che **dal 1° settembre 2008 l'IVA addebitata** sulle fatture relative a prestazioni alberghiere e di ristorazione è **totalmente detraibile**. La norma interessa **tutte le prestazioni alberghiere e di somministrazione di alimenti e bevande** senza alcuna limitazione.

L'obiettivo è quello di sfuggire ad una possibile procedura di infrazione comunitaria. In molti casi il soggetto IVA avrà una fattura con IVA detraibile al 100%, ma di fatto una spesa di rappresentanza la cui **IVA è indetraibile** ai sensi della **lettera h) dell'articolo 19-bis1 del DPR n. 633/72**.

Il comma 28-bis dell'articolo 83 del D.L. n. 112/2008, modificando l'articolo **19-bis1** del DPR n. 633/72, considera detraibili al 100% le prestazioni effettuate dal 1° settembre 2008.

Per individuare il **momento impositivo delle prestazioni di servizi**, l'art.6 del DPR n. 633 considera le stesse **all'atto del pagamento del corrispettivo o in un momento precedente** qualora per **tali prestazioni sia emessa anticipatamente fattura**.

Per le prestazioni **fatturate** fino al **31 agosto 2008** si applicano le regole **antecedenti**.

La totale detraibilità spetta se tali spese siano sostenute dal fruitore e nel rispetto del requisito fondamentale dell'inerenza all'attività d'impresa, arte o professione e possono interessare costi per alberghi e ristoranti sostenuti per lo svolgimento dell'attività lavorativa. Si deve però valutare che dette spese spesso hanno l'imputazione contabile di **spese di rappresentanza** e di conseguenza **la relativa IVA rimane indetraibile**.

La detraibilità avrà conseguenze in capo agli operatori del settore alberghiero e della ristorazione sotto il profilo degli adempimenti amministrativi: in presenza di una **totale indetraibilità dell'IVA** su tali spese non è opportuna, anzi non serve, la certificazione della spesa tramite lo **scontrino o la ricevuta fiscale** per il fruitore titolare di partita IVA.

Dal **1° settembre 2008** i **sogetti titolari di partita Iva** che si recheranno in un albergo o in un ristorante per fini aziendali richiederanno **l'emissione della fattura** se vogliono la detraibilità. Detto documento necessita dell'**individuazione della ditta**, denominazione o ragione sociale, residenza o domicilio del soggetto con un aggravio di adempimenti formali di emissione e registrazione (esempio: per i ristoranti).

## IMPOSTE DIRETTE - DEDUCIBILITÀ DEI COSTI

A fronte della piena detrazione dell'Iva, le prestazioni alberghiere e di somministrazione di alimenti e bevande sono parzialmente deducibili. A differenza dell'IVA la **parziale deducibilità** dei costi decorre a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2008 e quindi, per i soggetti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare, dal **1° gennaio 2009**.

**Per le imprese** il modificato comma 5 dell'art. 109 del DPR n. 917 prevede che la deduzione delle spese relative a prestazioni alberghiere e a somministrazione di alimenti e bevande **sarà ridotta al 75%** in attesa del decreto, approvato, che definirà le spese di rappresentanza. Il decreto non prevede **alcuna limitazione** per le spese di vitto e alloggio sostenute per le trasferte effettuate fuori dal territorio comunale dai lavoratori dipendenti e dai titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa.

Per i **professionisti** la regola **vigente 2008** prevede la **deducibilità** delle spese relative a prestazioni alberghiere e di somministrazione di alimenti e bevande **nel limite del 2%** dei compensi.

## ALBERGHI E RISTORANTI

**D. Nel caso di attività professionale le spese per alberghi e ristoranti sono deducibili totalmente o rientrano nel limite dei 2% dei compensi?**

**R. Le spese relative a prestazioni alberghiere e a somministrazioni di alimenti e bevande sostenute da un professionista nell'esercizio dell'attività sono deducibili per un importo complessivamente non superiore al 2% dei compensi percepiti nel periodo d'imposta.**



### **Circolare Agenzia N. 53/2008**

L'IVA relativa a tali prestazioni **diventa detraibile** sulla base dei principi generali dell'art. 19 del DPR n. 633/72 nella misura in cui la spesa **sia comunque inerente** alle operazioni aziendali che consentono l'esercizio del diritto. Per **detrarre l'IVA**, è necessario il **possesso della fattura**, espressamente richiesta dal cliente, non oltre il momento di effettuazione dell'operazione, trattandosi di prestazioni per le quali non sussiste obbligo di fatturazione differita. Qualora la prestazione alberghiera o di ristorazione sia fruita da un **soggetto diverso** dall'effettivo committente, ai fini della detrazione è necessario che la **fattura rechi anche l'intestazione di tale soggetto**.

### **Esempio**

Prestazioni fruita dai dipendenti in trasferta, per le quali il datore di lavoro potrà detrarre l'IVA se risulti cointestatario della fattura.

### **Esempio**

**Anticipazione**, da parte del committente, delle spese alberghiere e di ristorazione del **professionista**: la fattura deve essere intestata anche a quest'ultimo per detrarre l'imposta.

### **Registrazione**

Le fatture di importo **non superiore a 154,94 euro** possono essere annotate nel registro degli acquisti con **un documento riepilogativo** riportante i numeri attribuiti alle singole fatture dal destinatario, l'ammontare complessivo delle operazioni e l'ammontare dell'imposta. Tale procedura è utilizzabile anche da parte del ristorante o albergo qualora provveda alla registrazione per fatture emesse nel corso del mese, di importo **non superiore a 154,94 euro**. Qualche difficoltà contabile si riscontra in caso di tenuta di contabilità ordinaria per la gestione finanziaria degli importi.

### **Decorrenza**

La detrazione è operata per le prestazioni effettuate **dal 1° settembre 2008** facendo attenzione, per individuare il momento di effettuazione, **all'art. 6 DPR 633** secondo il quale le prestazioni di servizi si considerano effettuate all'atto del pagamento del corrispettivo o, se precedente, al momento di emissione della fattura.

Lama dei Peligni, 11/09/2008

Distinti Saluti  
Dott. Amorosi Antonino